

# ALLEGATO “A”

**COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO**  
*(Provincia di Pisa)*

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC):**

**REGOLAMENTO TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)**

Indice:

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalita' ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Presupposto impositivo

Articolo 3 – Immobili soggetti al tributo

Articolo 4 - Soggetti passivi

Articolo 5 - Soggetto attivo

Articolo 6 - Base imponibile

Articolo 7 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Articolo 8 –Detrazioni

Articolo 9 – Servizi indivisibili e relativi costi

Articolo 10 – Esenzioni

Articolo 11 – Funzionario responsabile

Articolo 12 – Dichiarazione

Articolo 13 – Versamenti

Articolo 14 – Accertamenti e verifiche

Articolo 15 – Accertamento con adesione

Articolo 16 - Riscossione coattiva

Articolo 17 - Sanzioni ed interessi

Articolo 18 - Rimborsi

Articolo 19 - Contenzioso

Articolo 20 - Disposizioni finali ed efficacia

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento, finalita' ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Montopoli in Val D'Arno dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, (TASI).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **Presupposto impositivo**

1. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

## **Articolo 3**

### **Immobili soggetti al tributo**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, le pertinenze di quest'ultima e le aree edificabili posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le eventuali agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
5. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

## **Articolo 4**

### **Soggetti passivi**

1. Soggetto passivo della TASI è chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Ferma restando in ogni caso la responsabilità solidale tra i possessori, è possibile suddividere il pagamento dell'unica obbligazione tributaria gravante sui medesimi sulla base delle rispettive quote di possesso.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. L'occupante determina l'ammontare complessivo del tributo dovuto con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. In caso di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**8. Ai sensi dell'art. 9-bis, del D.L. n. 47/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare possesuta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare la tassa sui servizi indivisibili è ridotta di due terzi.**

## **Articolo 5**

### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo è il Comune di Montopoli in Val d'Arno relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

## **Articolo 6**

### **Base imponibile**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

## **Articolo 7**

### **Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento e

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.

3. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

4. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

5. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

6. Per il solo anno 2014 possono essere superati i limiti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad essa equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

7. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .

## **Articolo 8**

### **Detrazioni**

1. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 7, può prevedere apposite detrazioni d'imposta nei seguenti casi:

a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del possessore, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, come definite nel precedente art. 3, fino a concorrenza dell'imposta e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b. per le fattispecie equiparate all'abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ai fini dell'imposta municipale propria dalla regolamentazione comunale e dalla legislazione vigente.

3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui ai commi 1) del presente articolo, e per le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7, l'ammontare della detrazione è determinato con delibera di Consiglio Comunale e si applica sull'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare, con la stessa deliberazione possono essere previste apposite detrazioni d'imposta.

4. Se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

5. Agli effetti dell'applicazione dell'aliquota in materia di TASI, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto purchè ci sia coincidenza, anche se in quota parte, nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto o di altro diritto reale.

## **Articolo 9**

### **Servizi indivisibili e relativi costi**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

a. Servizio di polizia locale;

b. Servizi correlati alla viabilità, circolazione stradale e connessi;

c. Servizio di illuminazione pubblica;

- d. Servizi di protezione civile;
- e. Servizi di urbanistica e gestione del territorio;
- f. Servizi di istruzione pubblica;
- g. Altri servizi indivisibili individuati dalla delibera annuale di cui al precedente articolo 7.

## **Articolo 10**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
  - b) i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi;
  - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del DPR 601/1973, e successive modificazioni;
  - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15,16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 810/1929;
  - g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base agli accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1, lett. c del DPR 917/1986, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) della L. 222/1985. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 24.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

## **Articolo 11**

### **Funzionario responsabile**

1. In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **Articolo 12**

### **Dichiarazione**

- 1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
- 2. Nel caso di detenzione o possesso in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori.

3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, debitamente sottoscritta, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria della previgente imposta comunale sugli immobili, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti al tributo comunale per i servizi indivisibili che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione relativa all'imposta comunale sugli immobili o all'imposta municipale propria, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione del tributo comunale per i servizi indivisibili nel termine indicato dal precedente comma 1, salvo diversa indicazione normativa.

### **Articolo 13**

#### **Versamenti**

1. Il tributo annuo deve essere versato, in autoliquidazione, in due rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari al 50 per cento del tributo complessivamente corrisposto per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 1 e l'ultima, a conguaglio del tributo complessivamente dovuto, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

4. Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel

caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, è pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo annuo dovuto non sia superiore ad euro 5,00.

7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

#### **Articolo 14**

##### **Accertamenti e verifiche**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

#### **Articolo 15**

##### **Accertamento con adesione**

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, per la TASI, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente disciplinato dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

#### **Articolo 16**

##### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

#### **Articolo 17**

##### **Sanzioni ed interessi**



1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 200.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale, tempo per tempo vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 18**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, tempo per tempo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 2, del Regolamento generale delle entrate.

## **Articolo 19**

### **Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

## **Articolo 20**

### **Disposizioni finali ed efficacia**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.